

Pubblicato il 10/01/2023

N. 00067/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00528/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 528 del 2019, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Menotti, Francesco Legario,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio
dell'avvocato Mattia Menotti in Genova, via Bartolomeo Bosco, n. 31/4;

contro

Ministero dell'Interno-Ufficio Territoriale del Governo di Savona, in persona del Ministro in carica,
per legge con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato e con domicilio presso i suoi
uffici in Genova, viale Brigate Partigiane, n. 2;

per l'annullamento

del provvedimento della Prefettura di Savona -OMISSIS-, avente a oggetto il divieto di detenere
armi, munizioni e prodotti esplodenti;

nonché di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Interno-
Ufficio Territoriale del Governo di Savona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2022 il dott. Alessandro Enrico Basilico e
viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il 28.10.2017, personale volontario impegnato nel controllo dell'esercizio venatorio ha segnalato la presenza di un minore intento a cacciare, in assenza delle necessarie autorizzazioni; intervenuti sul posto, i Carabinieri di Cairo Montenotte hanno appurato che il fucile da caccia impugnato dal giovane era di proprietà del ricorrente (si v. la nota del -OMISSIS- doc. 1 dell'Avvocatura).
2. Per questa ragione, con provvedimento del -OMISSIS-, la Questura ha disposto la revoca della licenza di porto di fucile già rilasciata al ricorrente (doc. 4 dell'Avvocatura).
3. In seguito, con nota del -OMISSIS-, la Prefettura di Savona ha avviato il procedimento per l'adozione, a carico del ricorrente, del divieto di detenere armi e munizioni (doc. 6 dell'Avvocatura).
4. Il ricorrente ha partecipato al procedimento, presentando le proprie osservazioni (doc. 7 dell'Avvocatura).
5. Con nota del -OMISSIS-, i Carabinieri di Savona hanno segnalato alla Prefettura che nei confronti del ricorrente era stato redatto, in data -OMISSIS-, un verbale di contestazione della violazione dell'art. 186, co. 2-bis, c.d.s., per guida sotto l'effetto dell'alcool (doc. 9 dell'Avvocatura).
6. Con provvedimento del -OMISSIS-, la Prefettura ha vietato al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti (doc. 10 dell'Avvocatura).
7. Il ricorrente ha impugnato l'atto dinanzi a questo TAR.
8. Si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'interno, resistendo all'impugnativa.
9. Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi, approfondendo le rispettive tesi.
10. All'udienza pubblica del 18.11.2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

11. In via preliminare, occorre osservare che il provvedimento si fonda sul fatto che il ricorrente ha permesso l'utilizzo di un'arma da caccia a persona minorenni, circostanza dalla quale l'Amministrazione ha evinto che questi non possa garantire il requisito dell'affidabilità necessario per poter detenere armi.
12. Contro il decreto prefettizio, il ricorrente articola tre motivi di ricorso.

Con il primo e con il secondo, si deduce: violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241 del 1990, degli artt. 11 e 39 del d.lgs. n. 773 del 1931, dei principi in materia di giusto procedimento e di trasparenza; eccesso di potere per difetto d'istruttoria.

In particolare, si contesta che il provvedimento si fondi anche su un fatto – la contestazione di guida sotto l'effetto dell'alcool – che non è stato oggetto del contraddittorio con il privato, non essendo stato menzionato nella comunicazione di avvio del procedimento; sotto un profilo più generale, si contesta che la Prefettura non abbia effettivamente tenuto conto delle osservazioni dell'interessato, limitandosi a confermare la determinazione già prefigurata con la comunicazione di avvio del procedimento.

Con il terzo, si deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 39 del d.lgs. n. 773 del 1931, degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto e d'istruttoria, contraddittorietà, irrazionalità e illogicità manifeste.

Per la parte attrice, vi sarebbero gravi carenze nell'istruttoria e nella motivazione del provvedimento, che avrebbe vietato la detenzione delle armi quale conseguenza automatica dei fatti contestati.

13. Il ricorso è complessivamente infondato.

14. Occorre innanzitutto osservare che il provvedimento è “plurimotivato” – perché fondato sia sull'episodio della consegna del fucile a un minore, sia su quello della guida in stato di ebbrezza – pertanto è sufficiente che sussista una sola delle ragioni addotte affinché questo superi indenne il vaglio del giudice (tra le tante, si v. Cons. St., sez. V, sentt. n. 4866 e n. 2403 del 2020).

15. A tal proposito, sul piano sostanziale è opportuno rammentare che, secondo una giurisprudenza da tempo consolidata, il Prefetto ha un potere ampiamente discrezionale nel valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza circa l'adozione del provvedimento di divieto o di revoca della detenzione dell'arma, in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, più in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza (tra le più recenti, si v. Cons. St., sez. III, sent. n. 2229 del 2022).

16. Nel caso di specie, non è contestato – ed è comunque attestato in verbali dotati di pubblica fede – che il ricorrente abbia lasciato il proprio fucile nella disponibilità di un minore, in luoghi e tempi in cui si svolgeva l'attività venatoria; si tratta di un fatto che è stato apprezzato dalla Prefettura come indicativo dell'inaffidabilità del ricorrente, secondo una valutazione che, date le circostanze, non pare illogica né arbitraria.

17. La circostanza appare inoltre sufficiente a dimostrare l'inopportunità di consentire al privato di detenere armi, senza che sia necessario considerare anche l'episodio della guida in stato di ebbrezza, la cui mancata menzione nella comunicazione di avvio del procedimento non assume dunque rilievo alcuno.

18. Il contraddittorio tra privato e Amministrazione, poi, è stato effettivo, in quanto la Prefettura ha tenuto conto delle osservazioni del ricorrente, di cui ha dato atto nella motivazione del provvedimento e a cui ha replicato: se in quelle si riferiva dell'accoglimento dell'istanza di oblazione in sede penale (doc. 7 dell'Avvocatura), in questa si è obiettato che la condotta contestata era di per sé «tale da evidenziare una chiara inaffidabilità ad un corretto uso delle armi e del titolo autorizzatorio».

19. Non sussistono dunque i vizi di natura sostanziale e procedurale denunciati con il ricorso.

20. Secondo la regola generale della soccombenza, dalla quale non vi è ragione di discostarsi nel caso di specie, la parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese processuali, che sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.000 euro, oltre oneri e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Genova nelle camere di consiglio dei giorni 18 novembre 2022 e 2 dicembre 2022, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Angelo Vitali, Consigliere

Alessandro Enrico Basilico, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Alessandro Enrico Basilico

IL PRESIDENTE

Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.